

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GORIZIA

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia, considerato che:

il regolamento CNF n. 6/14 sulla formazione professionale disciplina, tra le altre, anche la formazione a distanza denominata FAD (**ART. 5 Reg . 6/14**

Definizioni. lettera g): *“per FAD si intende la formazione a distanza, ovvero attività formative svolte con modalità telematiche, purchè sia possibile il controllo della partecipazione).*

Per la formazione a distanza è previsto espressamente che debbano essere previamente accreditate (**ART. 7 Reg. 6/14 Libertà di formazione: le attività formative svolte in modalità e-learning, ovvero streaming non potranno essere riconosciute valide ove non siano state previamente accreditate).**

Il CNF è competente a concedere l'accreditamento per gli eventi a rilevanza interdistrettuale e nazionale, gli eventi seriali, gli eventi che si svolgono all'estero, i corsi di cui all'art. 3, comma 4, lett. a) diretti al conseguimento del titolo di specialista e lett. d) per la frequenza dei corsi di cui all'art. 22 della legge professionale, nonché per la Formazione a distanza, salvo riferita ad eventi già previamente accreditati, che devono comunque essere sottoposti alla preventiva valutazione da parte della Commissione centrale, circa la rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla “Nota tecnica sull'accREDITamento delle attività di Formazione a distanza (FAD)” 20 .

Con la delibera n. 168/20 il CNF ha regolamentato la formazione professionale per il periodo emergenziale da diffusione del COVID 19, intervenendo in deroga all'art. 12 del regolamento n. 6/14, prevedendo, così, una riduzione dei crediti

da conseguire nell'anno 2020 e l'utilizzabilità della modalità della formazione a distanza come ordinaria modalità formativa, anche oltre i limiti già previsti dal regolamento stesso (**ART. 12 Reg. 6/14 Contenuto dell'obbligo formativo** al cui comma 6: *“il numero dei crediti formativi conseguiti con modalità e-learning, ovvero streaming, non può superare il limite del 40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio*).

Ulteriormente in deroga alle disposizioni del regolamento n. 6/14, con delibera n. 193/20 di data 20 aprile 2020, il CNF ha stabilito che gli ordini territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie fondazioni con modalità FAD, secondo le indicazioni dell'art. 20 del Regolamento CNF n. 6 del 16/07/14 e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento stesso ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione Centrale, che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine. Lo stessa facoltà risulta riconosciuta alle Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che abbiano sottoscritto un protocollo con il CNF, per le rispettive aree di competenza.

Risulta necessario regolamentare di massima, la formazione a distanza il cui accreditamento, in base ai sopra riferiti interventi emergenziali del Consiglio Nazionale Forense, risulta di competenza del COA territoriale, ritenendo in ogni caso, per quanto non espressamente previsto, che debbano applicarsi le

disposizioni di cui alla nota tecnica sull'accREDITAMENTO per la formazione a distanza di cui al precitato regolamento.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e rilevato, il COA di Gorizia stabilisce e determina quanto segue:

1.L'associazione forense che abbia a tal fine già previamente siglato un protocollo con il CNF e che intenda organizzare un evento formativo a distanza (FAD), dovrà presentare un'apposita istanza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia, nella quale dovrà essere indicato:

- l'ente formatore, con specifica indicazione del relativo statuto e dell'eventuale protocollo siglato con il CNF;
- descrizione sintetica dell'evento, con indicazione della giornata ad esso dedicata, dei relatori partecipanti, delle modalità di iscrizione;
- una nota dettagliata sulle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata per l'evento, con particolare riferimento alle modalità apprestate per la tracciabilità dell'utente ed al monitoraggio continuo per la verifica della effettiva partecipazione degli iscritti all'evento stesso;
- indicazione della persona designata dall'ente organizzatore che si occupi di verificare l'identità del partecipante o attraverso l'esibizione del tesserino o per conoscenza personale e la sua coincidenza con il soggetto iscritti;
- link di accesso, profilo di utenza e password, che risultino attivi per tutta la durata dell'evento e consentano di verificare l'esistenza dei predetti requisiti e la loro persistenza;

- l'impegno a trasmettere al termine dell'evento al COA di Gorizia, una nota contenente l'elenco dei partecipanti e l'attestazione della loro effettiva partecipazione per tutta la durata dell'evento.
2. Agli iscritti che avranno effettivamente partecipato all'evento, il COA attribuirà i crediti nella misura determinata ai sensi degli art.li 20 e 21 del regolamento.